

- **CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e ALL'ESAME DI STATO**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, il monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno costituisce il punto di partenza per il calcolo della validità ai fini della valutazione dell'anno scolastico.

Relativamente all'attuale funzionamento della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari il monte ore è il seguente:

	ORE SETTIMANALI	TOTALE ANNUO	Limite assenze in ore consentito per validità anno scolastico (25%)
Alunni iscritti <u>IN CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA</u> al tempo ordinario di 30 ore settimanali che si avvalgono dell'ora di Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	30	990 ore (30x33 settimane)	248 ore
Alunni iscritti <u>IN CLASSE PRIMA E SECONDA</u> al tempo ordinario di 30 ore settimanali che si avvalgono dell'insegnamento di strumento musicale e dell'insegnamento della Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	30 + 3	30x33 settimane = 990 ore + 3 x 33 settimane = 99 ore <u>TOTALE: 1089</u>	272 ore
Alunni iscritti <u>IN CLASSE TERZA</u> al tempo ordinario di 30 ore settimanali che si avvalgono dell'insegnamento di strumento musicale e dell'insegnamento della Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	30 + 2	30x33 settimane = 990 ore + 2 x 33 settimane = 66 ore <u>TOTALE: 1056</u>	264 ore
Alunni iscritti <u>IN CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA</u> al tempo prolungato di 36 ore settimanali che si avvalgono dell'ora di Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	36	1188 ore (36x33 settimane)	297 ore
Alunni iscritti <u>IN CLASSE PRIMA E SECONDA</u> al tempo prolungato di 36 ore settimanali che si avvalgono dell'insegnamento di strumento musicale e dell'insegnamento della Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	36 + 3	36x33 settimane = 1188 ore + 3 x 33 settimane = 99 ore <u>TOTALE: 1287</u>	321 ore
Alunni iscritti <u>IN CLASSE TERZA</u> al tempo prolungato di 36 ore settimanali che si avvalgono dell'insegnamento di strumento musicale e dell'insegnamento della Religione Cattolica oppure dell'ora alternativa	36 + 2	36x33 settimane = 1188 ore + 2 x 33 settimane = 66 ore <u>TOTALE: 1254</u>	314 ore

In caso di avvenuto superamento del limite massimo di assenze consentito, il Collegio dei docenti stabilisce, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

Tali deroghe sono le seguenti:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
5. alunni o alunne con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell'anno scolastico, per i quali si procede al calcolo del monte ore massimo di assenze in misura proporzionale a decorrere dal momento dell'iscrizione nel nostro Istituto;
6. gravi motivi personali o familiari debitamente documentati, anche tramite autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
7. per i soli alunni DVA in stato di gravità (legge 104/1992, articolo 3 comma 3), in presenza delle seguenti quattro condizioni:
 - a) persistenti difficoltà alla frequenza scolastica, condivise con la famiglia dell'alunno e l'ASP durante lo svolgimento dei GLO e regolarmente verbalizzate;
 - b) certificazione sanitaria, relativa alla motivazione alla base delle difficoltà di cui al precedente punto a), rilasciata da struttura specialistica ospedaliera ovvero ambulatoriale pubblica;
 - c) specifica strategia aggiuntiva al PEI, diretta a valorizzare modalità di apprendimento e socializzazione del discente svolte anche a distanza, applicativa – in via analogica – della possibilità consentita dalle Linee Guida regionali per l'istruzione domiciliare;
 - d) orientamento unanime della famiglia, dell'ASP e dei docenti del Consiglio di classe favorevole alla prosecuzione degli studi del discente verso la classe successiva, ovvero verso il grado di istruzione successivo.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs.62/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, prima di procedere allo scrutinio della classe, nel rispetto dei criteri sopra indicati, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione.

PARAGRAFO 2 - SANZIONE DISCIPLINARE CHE NON CONSENTE L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Come richiamato dal comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 62/2017, l'alunno o l'alunna, per poter essere ammesso o ammessa alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione, non deve essere incorso o incorsa, durante l'anno scolastico, nella sanzione disciplinare della esclusione dallo scrutinio finale.

PARAGRAFO 3 - CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Per poter procedere allo scrutinio finale relativo all'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, l'alunno o l'alunna non deve aver superato il limite massimo di assenze (si veda il **PARAGRAFO 1- LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**) e non deve essere incorso o incorsa nella **SANZIONE DISCIPLINARE CHE NON CONSENTE L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO (PARAGRAFO 2)**. Inoltre, per i soli alunni delle classi terze, per essere ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del D.lgs. 62/2017, è necessario aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno.

Premessi i requisiti preliminari nel presente paragrafo specificati, l'alunno o l'alunna sono ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza di massimo tre insufficienze con voto 4 e due insufficienze con voto 5.

In caso di superamento del limite massimo di tre insufficienze con voto 4 e due insufficienze con voto 5, il Consiglio di classe, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.lgs. 62/2017, può, con adeguata motivazione, deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

In caso di votazione che porti alla non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, il voto determinante di Religione cattolica o di Attività alternative diviene, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.lgs. 62/2017, un giudizio motivato iscritto a verbale.